Euroconference NEWS
L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA
Direttori: Sergio Pellegrino e Giovanni Valcarenghi

Edizione di venerdì 19 dicembre 2014

ADEMPIMENTI

Per la trasparenza fiscale, opzione entro fine anno con "vecchie regole"
di **Fabio Garrini**

REDDITO IMPRESA E IRAP

Gli immobili delle imprese individuali nel reddito d'impresa
di **Sandro Cerato**

ADEMPIMENTI

Società di persone e associazioni professionali: scelte entro il 31.12
di **Luca Mambrin**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Servizi in linea col transfer price
di **Ennio Vial, Vita Pozzi**

IVA

Periodicità dei Modelli INTRASTAT
di **Federica Furlani**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico
di **Andrea Valiotto**

ADEMPIMENTI

Per la trasparenza fiscale, opzione entro fine anno con "vecchie regole"

di **Fabio Garrini**

Negli ultimi mesi il **decreto semplificazioni** (D.L. n. 175/2014), da pochi giorni entrato in vigore, e le numerose novità in esso contenute hanno tenuto banco nei commenti degli operatori; tra queste novità constano (art. 16 del D.Lgs. n. 175/2014) le **nuove modalità per l'esercizio dell'opzione** per i regimi contabili e di determinazione dell'imposta (tra cui anche la trasparenza fiscale) che impongono di dare conto di tale volontà nella dichiarazione dei redditi da inviare nel periodo d'imposta in cui si intende esercitare l'opzione.

Tali nuove regole sono però **efficaci a partire dal prossimo anno**, mentre i contribuenti che decidano di avvalersi di tale regime per il **triennio 2014-2016** (l'opzione viene infatti esercitata entro la fine del primo periodo d'imposta del triennio di riferimento), **occorrerà continuare ad applicare (per l'ultima volta) le precedenti disposizioni**.

Detta opzione è **irrevocabile** per tre periodi d'imposta della società partecipata (salvo vengano meno i requisiti stabiliti dalla norma) e richiede due adempimenti necessari per la propria validità.

Il consenso dei soci

Per procedere all'opzione per la trasparenza, la società ha la necessità di acquisire il **previo consenso da parte dei soci** della società, mediante lettera **raccomandata con ricevuta di ritorno** inviata alla partecipata. L'Agenzia esclude la possibilità di utilizzare una raccomandata a mano, in quanto la ricevuta di ritorno risponde all'esigenza di rendere certa la volontà dei soci, in merito all'adesione al regime della trasparenza fiscale, non soltanto nei confronti della partecipata, ma anche dell'Amministrazione finanziaria. Un caso particolare è quello della **S.r.l. unipersonale** dove il socio è il medesimo amministratore: in questa situazione risulta davvero paradossale che il socio debba manifestare, nei fatti a se stesso, la volontà di esercitare l'opzione. Sul punto l'Agenzia si è espressa (con la R.M. n. 361/E/2007) affermando che in questo caso l'opzione per la trasparenza fiscale deve ritenersi **validamente perfezionata anche qualora manchi l'espressa comunicazione formale del socio unico**.

L'invio della comunicazione

Per poter applicare il regime di trasparenza è necessario che sia inoltrata all'Amministrazione finanziaria, a cura della società partecipata, una specifica **comunicazione telematica** entro il primo esercizio di validità dell'opzione (quindi entro il 31.12.2014 per il triennio 2014-2016). Sul punto si segnala che l'Agenzia delle Entrate ha espressamente **escluso** la rilevanza del **comportamento concludente**, nel caso di omessa presentazione del modello di esercizio dell'opzione; vi è comunque la possibilità di **sanare** la dimenticanza tramite la **"remissione in bonis"** prevista dal D.L. n. 16/2012, entro il termine di presentazione ordinario – a nulla rilevando il "periodo di tolleranza" dei 90 giorni successivi per la presentazione della dichiarazione tardiva – della prima dichiarazione dei redditi utile (quindi **entro il 30.09.2015**). A tal fine è richiesto il pagamento di un "obolo" pari ad **€ 258**.

Il corretto assolvimento dell'adempimento (l'invio della comunicazione) è comprovato dal rilascio da parte dell'Amministrazione finanziaria, in via telematica, della relativa **ricevuta di presentazione** della comunicazione.

L'opzione **non si rinnova automaticamente** ma, al contrario, se si intende confermare l'applicazione del regime per un ulteriore triennio, occorrerà inoltrare nuovamente la comunicazione entro il termine del primo periodo d'imposta seguente alla scadenza del triennio di efficacia. Quindi, le società che avevano aderito al regime per il triennio 2011-2013, e quindi avevano inviato la comunicazione entro la fine del 2011, se vorranno applicare il regime per un ulteriore triennio (2014-2016) dovranno **rinnovare l'opzione**, presentano una ulteriore comunicazione entro fine anno.

REDDITO IMPRESA E IRAP

Gli immobili delle imprese individuali nel reddito d'impresa

di **Sandro Cerato**

Nella realtà operativa, non risulta sempre agevole individuare un criterio che consenta di distinguere i beni personali facenti capo all'imprenditore da quelli appartenenti al patrimonio aziendale. Accade sovente, infatti, che i confini tra le due fattispecie risultino di non chiara definizione, al punto tale da generare difficoltà nella
corretta individuazione dei beni personali dell'imprenditore e di
quelli riconducibili alla sfera imprenditoriale. La questione relativa alla corretta individuazione dei beni facenti capo alla sfera imprenditoriale è affrontata dall'art. 65 Tuir, il quale individua alcuni
criteri oggettivi per l'attribuzione dei beni al patrimonio aziendale. La disposizione normativa concernente l'individuazione dei
beni relativi all'impresa contenuta nel citato articolo prevede che "
p
er le imprese individuali, ai fini delle imposte sui redditi, ***si considerano relativi all'impresa****, oltre ai beni indicati alle*
lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 85
, a quelli strumentali per l'esercizio dell'impresa stessa ed ai crediti acquisiti nell'esercizio dell'impresa stessa, i ***beni appartenenti all'imprenditore che siano indicati tra le attività relative all'impresa nell'inventario*** *tenuto a norma dell'*
articolo 2217 del codice civile
. Gli immobili di cui al
comma 2 dell'articolo 43
si considerano relativi all'impresa solo se indicati nell'inventario; per i soggetti indicati nell'
articolo 66
, tale indicazione può essere effettuata nel registro dei beni ammortizzabili ovvero secondo le modalità di cui all'
articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435
, e dell'
articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 695
". Per riassumere, quindi, si considerano relativi all'impresa individuale:

- i beni indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 85 del Tuir. (si tratta dei **beni che generano ricavi**, ovvero delle materie prime e sussidiarie, dei semilavorati, dei beni mobili impiegati nella produzione);
- i **beni strumentali** per l'esercizio dell'attività d'impresa;

- i crediti acquisiti nell'esercizio dell'impresa;
- in generale i **beni appartenenti all'imprenditore che siano indicati tra le attività relative all'impresa nell'inventario** tenuto a norma dell'art. 2217 C.C.
- gli **immobili** di cui all'art. 43, co. 2 e cioè quelli **strumentali per natura o destinazione solo se indicati nell'inventario** per le imprese in contabilità ordinaria, ovvero nel **registro dei cespiti ammortizzabili** per quelle in semplificata.

Così nella ratio della disposizione normativa in commento e nell'ottica di esaminare le problematiche riguardanti gli immobili si afferma che
sono considerati relativi all'impresa gli immobili strumentali sia per destinazione (cioè utilizzati esclusivamente nell'attività) sia per natura (cioè non suscettibili di diversa destinazione se non con radicali trasformazioni):

1. in ogni caso se acquisiti entro il 31.12.1991;
2. **se acquisiti dall'1.1.1992 solo se indicati nell'inventario o registro cespiti.**

In riferimento temporale a periodo ante 1992 è determinato dal fatto che prima di tale data sussisteva un differente metodo di assegnazione dell'immobile all'impresa, che imponeva che tutti i beni strumentali fossero relativi all'impresa. Conseguentemente, in base alla normativa attualmente vigente,
l'imprenditore individuale è assolutamente libero di effettuare una scelta inserendo o meno l'immobile all'interno della propria impresa, infatti la strumentalità dell'immobile non implica che questo sia obbligatoriamente annoverato fra i beni facenti parte l'impresa. Se l'imprenditore decide di
iscrivere il bene immobile nell'inventario, il bene concorre a formare il reddito a "costi e ricavi" e dunque il costo del bene risulta ammortizzabile e le spese inerenti, quali ad esempio manutenzioni e oneri passivi per finanziamenti, sono deducibili. Viceversa, qualora l'imprenditore opti per
l'acquisto dell'immobile come "persona fisica" la modalità di determinazione del reddito è quella del criterio fondiario esattamente come nel caso di possesso di un immobile in capo ad una semplice persona fisica. La scelta per l'imprenditore in merito all'inclusione o meno dell'immobile in contabilità appare sempre complessa e difficile, soprattutto perché l'orizzonte temporale che ci si trova a valutare è nella maggior parte dei casi il lungo periodo. Ad ogni modo si possono rilevare elementi di rilevanza nella scelta. E' infatti sicuramente importante considerare che, nel caso di inclusione nel "mondo impresa", il soggetto può dedurre i costi relativi all'immobile quali
quote di ammortamento o
canoni di leasing,

spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e oneri di finanziamento sostenuti per l'acquisto.

ADEMPIMENTI

Società di persone e associazioni professionali: scelte entro il 31.12

di **Luca Mambrin**

Entro i **31.12.2014** i soci di **società di persone**, le **imprese familiari** e le **associazioni professionali** possono valutare di stipulare alcuni atti modificativi della compagine sociale o delle quote di partecipazione agli utili al fine di attribuirvi rilevanza fiscale già dall'anno in corso.

Società di persone

Nel caso di società di persone, il reddito prodotto, determinato al termine del periodo d'imposta, va riferito ai **soci che rivestono tale qualifica a quella data**. In particolare, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del Tuir tali redditi sono imputati a **ciascun socio, indipendentemente dalla percezione**, **proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.**

Ai sensi del successivo comma 2 le quote **di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci**, se **non risultano determinate diversamente** dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura privata autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta. Nel caso in cui il valore dei conferimenti non risulti determinato, le quote si presumono uguali. Nel caso di **variazione delle quote di partecipazione agli utili**, gli **effetti fiscali si producono con decorrenza diversificata, a seconda che lo stesso comporti la modifica della compagine sociale ovvero una semplice variazione delle quote di partecipazione agli utili tra i soci esistenti.**

Analizziamo alcuni casi**:**

- Nel caso di **modifica della compagine sociale** con **l'ingresso di nuovi soci o la fuoriuscita dei vecchi**, **la variazione avrà effetto nello stesso periodo d'imposta di stipula dell'atto**.

Si veda il seguente esempio:

La società ZETA SNC presenta la seguente compagine sociale, alla data del 31.12.2013:

SOCIO	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI
SOCIO A	30%
SOCIO B	40%
SOCIO C	30%

In data **1 dicembre 2014** il socio C è fuoriuscito dalla compagine sociale cedendo le proprie quote al socio D (20%) e al socio E (10%).

La compagine sociale al 31.12.2014 è la seguente:

SOCIO	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI
SOCIO A	30%
SOCIO B	40%
SOCIO D	20%
SOCIO E	10%

Per i soci D ed E a **nulla rileva il momento di acquisizione dello status di socio**; il reddito 2014 dovrà essere ripartito tra il socio A (30%), B (40%), D (20%), ed E (10%) sulla base delle rispettive quote di partecipazione agli utili.

- Nel caso di **modifica delle quote di partecipazione dei soci esistenti** (sia nel caso di cessione delle quote di capitale che nel caso di modifica delle quote di partecipazione agli utili senza modifica delle quote di partecipazione al capitale) la **modifica produrrà il suo effetto dal periodo d'imposta successivo a quello della stipula dell'atto.**

Si veda il seguente esempio:

La società ALFA SNC presenta la seguente compagine sociale, alla data del 31.12.2013:

SOCIO	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI
SOCIO A	50%	40%
SOCIO B	50%	60%

In data **5 dicembre 2014** il socio A ha ceduto una quota di partecipazione al capitale (20%) al socio B. Nel medesimo atto i due soci hanno poi così ripartito le quote di partecipazione agli utili della società:

SOCIO	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL UTILI
SOCIO A	30%	20%
SOCIO B	70%	80%

Se nel **corso del periodo d'imposta rimane inalterata la compagine sociale**, ma i soci pongono in essere cessioni di quote fra di loro, il reddito del 2014 **dovrà essere ripartito sulla base della situazione esistente alla data di chiusura dell'esercizio precedente.** Pertanto nel modello Unico 2015 i soci dovranno **dichiarare il reddito della società applicando le vecchie percentuali di ripartizione agli utili** (40% per il socio A e 60% per il socio B). Le nuove percentuali (socio A 20%, socio B 80%) dovranno essere applicate a decorrere dal reddito 2015 (modello Unico 2016).

Impresa familiare

Da un punto di vista **civilistico** l'istituto dell'impresa familiare è disciplinato dall'art. 230-*bis* Cod. Civ., ai sensi del quale è considerata tale **l'impresa nella quale collaborano i componenti la famiglia prestando in modo continuativo la propria attività lavorativa**. Tale forma di impresa, anche se gestita con la collaborazione dei familiari, conserva il trattamento e la natura di ditta individuale.

Da un punto di vista **fiscale** nei confronti dell'impresa familiare trova applicazione il sistema di **tassazione per trasparenza** (analogo a quello delle società di persone), in virtù del quale il **reddito prodotto è imputato a ciascun familiare partecipante indipendentemente dall'effettiva percezione** del reddito e in **proporzione alle quote di partecipazione agli utili**; la quota di reddito attribuibile ai soggetti partecipanti all'impresa familiare non può superare il 49% dell'ammontare del reddito risultante dalla dichiarazione annuale, mentre le eventuali perdite conseguite dall'imprenditore non possono essere attribuite ai collaboratori ma sono di esclusiva pertinenza del titolare.

Come precisato nella Circolare n. 98/E/2000 e n. 101/E/2000 gli **effetti fiscali** connessi alla **costituzione e alla attribuzione di una quota di reddito ai collaboratori** sono diversi a seconda della tipologia di atto che si pone in essere.

In particolare:

1. nel caso di **costituzione di impresa familiare contestualmente all'inizio dell'attività** da parte dell'imprenditore, **l'imputazione della quota al collaboratore avrà effetto dallo stesso periodo d'imposta, quindi dall'anno di costituzione**;
2. nel caso di **costituzione di un'impresa familiare** nel **corso di un esercizio successivo**

all'inizio dell'attività imprenditoriale, gli **effetti fiscali** relativi all'imputazione della quota di reddito al collaboratore si **produrranno dall'anno successivo a quello di costituzione dell'impresa familiare**;

3. nel caso di **cessazione dell'attività** da parte del collaboratore, **l'imputazione della quota di reddito** nell'anno di cessazione dovrà essere effettuata **in proporzione al tempo di permanenza del collaboratore nell'impresa;**
4. nel caso di **ingresso di un nuovo collaboratore** in **impresa familiare** già esistente, la **quota di reddito di pertinenza del collaboratore sarà attribuita a decorrere dall'anno successivo a quello di ingresso**.

Associazione tra professionisti

Infine, nel caso di **associazione tra professionisti**, ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. c) del Tuir:

- il **reddito viene imputato agli associati in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili**;
- le **quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti** dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata. **Tale atto può essere redatto fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell'associazione**; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.

Pertanto, nel caso in cui si intenda modificare le quote di partecipazione degli associati, e che tali modifiche abbiano effetto dal 2014, **non è necessario provvedere alla modifica entro il 31.12.2014**.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Servizi in linea col transfer price

di **Ennio Vial, Vita Pozzi**

Il **riaddebito di servizi** tra società appartenenti al **gruppo** è una questione che assume una particolare importanza qualora le società siano residenti in **Paesi diversi**. In questi casi, infatti, è operativo il principio del transfer price sancito dall'art. 110 comma 7 del Tuir, che impone l'adozione del **valore normale**.

Valore normale non significa solamente "**prezzo di mercato**", ma postula un'analisi a monte circa **l'effettiva utilità** che quel servizio presenta per la società che lo paga. Infatti, bisogna accertarsi se l'attività abbia contribuito a conferire o meno agli **altri membri** del **gruppo** un **vantaggio economico** inteso a migliorarne la posizione commerciale. Chi lo paga deve trarne una **utilità concreta** per cui si deve escludere la riaddebitabilità di spese legate all'attività di azionista.

Devono quindi escludersi i **costi** relativi alla **struttura giuridica** della società madre, i costi relativi agli obblighi della stessa, i costi relativi alla raccolta dei **fondi** necessari alla società madre per l'**acquisizione** di **partecipazioni**.

Qualche perplessità potrebbe sorgere in relazione ai costi sostenuti per la **redazione** di **documenti** come il **bilancio consolidato** che, pur incombendo come onere alla controllante, potrebbe determinare una qualche forma di **riaddebito** anche alle società **figlie**, magari quando le stesse hanno interesse ad acquisirne copia con prospetti di dettaglio non presenti nel registro delle imprese, perché documento richiesto dal **mondo bancario.**

Un ulteriore elemento da valutare attiene alla **concretezza del servizio**, che non deve risolversi in un mero beneficio occasionale. Ad esempio, non costituisce erogazione di servizio il fatto di consentire alla controllata una posizione di **credit ranking** più elevata per affiliazione al gruppo. Ovviamente diverso è il caso in cui la casa madre conceda una fideiussione. In tale ipotesi, **il beneficio non** è eventuale e **occasionale** ma concreto e attuale.

Generalmente i **servizi** che vengono erogati all'interno di un gruppo hanno la seguente natura:

- **servizi amministrativi**, quali programmazione, coordinamento, controllo del bilancio, consulenza finanziaria, contabilità, revisione dei conti, consulenza legale e factoring;
- servizi **informatici**;
- servizi **finanziari**, quali vigilanza su cash-flow e solvibilità, aumenti di capitale, contratti di mutuo, gestione degli interessi e dei rischi del tasso di cambio, rifinanziamento; assistenza nel settore produzione, acquisto, distribuzione e **marketing**;

- servizi inerenti il personale quali assunzione e **formazione**.

Una particolare attenzione va poi riservata ai c.d. **servizi on call** ossia quelli dove si paga un forfait a fronte della messa a disposizione della **prestazione su chiamata**. Non vi è dubbio che il servizio si intende erogato anche in caso di mancata fruizione dello stesso. Tuttavia, è poco probabile che **un'impresa indipendente** sostenga delle spese di standby quando la **necessità potenziale** del servizio è incerta, quando il vantaggio offerto dai servizi su richiesta è trascurabile o quando gli stessi possono essere fruiti più rapidamente, in altro modo, senza la necessità di un accordo di questo tipo.

Ogni singola situazione deve essere valutata caso per caso.

Qualora emerga che il **servizio** deve essere correttamente **rifatturato**, si pone il problema di determinare il quantum. In questo caso si può usare alternativamente un criterio di **imputazione diretta** oppure **indiretta**. La prima via è da seguire se vi sono servizi analoghi erogati anche a **soggetti estranei al gruppo**, mentre la seconda soluzione è più confacente per ripartire oneri come le spese di pubblicità o per le buste paga del personale.

IVA

Periodicità dei Modelli INTRASTAT

di **Federica Furlani**

Ai sensi dell'art. 1 del D.M. 22.02.2010 i soggetti passivi Iva che effettuano **operazioni o acquisti nei confronti di soggetti passivi stabiliti in altro Stato Ue** devono presentare i seguenti elenchi riepilogativi delle operazioni:

- **Mod. INTRA-1** per le cessioni intracomunitarie di beni e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli artt. 7-*quater* e 7-*quinquies* del D.P.R. n. 633/1972;
- **Mod. INTRA-2** per gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi generiche di cui all'art. 7-*ter* del D.P.R. n. 633/1972.

Ma quali i termini e la periodicità di presentazione?

Premettendo che se per un mese o un trimestre non è stata compiuta **nessuna operazione non esiste alcun obbligo dichiarativo**, gli elenchi vanno presentati:

- in caso di **periodicità mensile** ? entro il **25 del mese successivo** a quello di riferimento;
- in caso di **periodicità trimestrale** ? entro il **25 del mese successivo al trimestre di riferimento**.

Ciascun elenco riepilogativo è presentato con periodicità:

- **trimestrale**, dai contribuenti che hanno effettuato operazioni, nei **quattro trimestri precedenti** e per **ciascuna categoria di operazioni** (acquisti, cessioni, prestazioni di servizi rese e prestazioni di servizi ricevute), per un ammontare totale trimestrale **non superiore a 50.000 euro**;
- **mensile**, dai contribuenti che hanno effettuato operazioni, **nel trimestre di riferimento** e/o in uno dei **quattro trimestri precedenti**, per un ammontare **superiore a 50.000 euro**.

Quindi se il limite di 50.000 euro è stato **superato anche in uno solo dei quattro trimestri dell'anno precedente**, il contribuente sarà tenuto ad una periodicità mensile **per almeno quattro trimestri consecutivi** (art. 2, comma 1, lett. a, D.M. 22.02.2010). In tale caso potrà ritornare a presentare trimestralmente gli elenchi, se non supererà la soglia di 50.000 euro per almeno quattro trimestri consecutivi.

Poiché il riferimento è a **ciascuna categoria di operazioni**, è possibile che uno stesso contribuente adotti una periodicità mensile per gli acquisti di beni e prestazioni ricevute (INTRA-2) e una trimestrale per le cessioni di beni e prestazioni rese (INTRA-1).

I soggetti passivi che hanno **iniziato l'attività da meno di quattro trimestri** presenteranno gli elenchi con cadenza trimestrale, sempre che, nei trimestri già trascorsi e in quello in corso, non sia stato superato per ciascuna categoria il limite di 50.000 euro.

Coloro che sono tenuti alla presentazione con periodicità trimestrale, **possono adottare quella mensile**, ma optando per tale scelta devono **mantenerla per l'intero anno solare**.

I requisiti di periodicità devono essere quindi costantemente monitorati. Se infatti un contribuente che presenta un elenco riepilogativo trimestralmente **nel corso di un trimestre supera la soglia dei 50.000 euro** (da considerare sempre per ogni singola categoria di operazioni), deve passare alla periodicità mensile a partire **dal mese successivo a quello in cui il limite viene superato**.

In questo caso, per i periodi mensili già trascorsi, vanno presentati gli elenchi riepilogativi **opportunamente contrassegnati**.

Come precisato dalla C.M. 36/E/2010, parte seconda, quesito 1:

- in caso di **superamento della soglia a gennaio**, l'operatore presenterà un elenco trimestrale entro il **25 febbraio**, contrassegnando nel frontespizio la casella **"primo mese del trimestre"**;
- nel caso di **superamento della soglia a febbraio**, sarà presentato entro il **25 marzo** un elenco trimestrale contenente i dati relativi a gennaio e febbraio, contrassegnando nel frontespizio la casella **"primo e secondo mese del trimestre";**
- in caso di **superamento a marzo**, sarà presentato un elenco trimestrale contenente i dati di gennaio, febbraio e marzo entro il **26 aprile**, contrassegnando la casella **"trimestre completo"**.

Mod. INTRA-1

AGENZIA DELLE DOGANE

ELENCO RIEPILOGATIVO DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI BENI E DEI SERVIZI RESI

PERIODICITA' ELENCO		
PERIODO DI RIFERIMENTO	MESE ☐☐ ANNO 20☐☐	NUMERO DI RIFERIMENTO
	TRIMESTRE ☐ ANNO 20☐☐ LE INFORMAZIONI DELLE SEZIONI 1 e/o 3 SONO DA RIFERIRSI A (Barrare la casella): ☐ SOLO 1° MESE DEL TRIMESTRE ☐ 1° E 2° MESE DEL TRIMESTRE ☐ TRIMESTRE COMPLETO	

Si segnala infine che i soggetti che applicano il regime delle **nuove iniziative produttive** (art. 13 L. n. 388/2000) e quello agevolato (art. 27, comma 3, D.L. n. 98/2011), anche se liquidano l'Iva a cadenza annuale devono rispettare comunque la **periodicità trimestrale per quanto concerne i modelli INTRASTAT**.

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di **Andrea Valiotto**

UOMINI E COMANDANTI

Einaudi

Giulio Questi

Prezzo – euro 18,00

Pagine – 200

Ex partigiano poi regista di culto, oggi film-maker novantenne, Giulio Questi ha partecipato giovanissimo alla guerra di liberazione in Val Seriana. Di quell'esperienza ha scritto nell'immediato dopoguerra, dando vita a racconti portentosi, crudi e umanissimi, veramente folgoranti, amati tra gli altri da Elio Vittorini. Su quei temi è tornato cinquant'anni dopo, a completare una raccolta che vede ora per la prima volta la luce. In mezzo, tutta una vita piena di incontri e avventure, ma soprattutto di cinema: negli anni Settanta, Questi dirige una serie di spaghetti-western osannati da Enrico Ghezzi e Quentin Tarantino, film in cui è proprio l'esperienza resistenziale a trovare un'originalissima trasfigurazione. La Resistenza di Giulio Questi è lontana da ogni retorica, sempre sottilmente sospesa tra la sopravvivenza quotidiana e il peso di atti estremi, necessari. Sono storie a volte feroci, ma sempre accese dall'ironia e dall'intelligenza, in cui la guerra e la giovinezza si sovrappongono nella vitalità di una grande avventura che comprende il terrore e la sconsideratezza, il coraggio, la dignità, la fame, il freddo, la casualità dei gesti e l'impellenza dei desideri. Con uno sguardo "fenogliano" i suoi racconti ci restituiscono tutta la complessità di una scelta morale, vitale e violenta insieme, riuscendo a mescolare magistralmente realismo e visionarietà.

SENZA PERDERE LA TENEREZZA

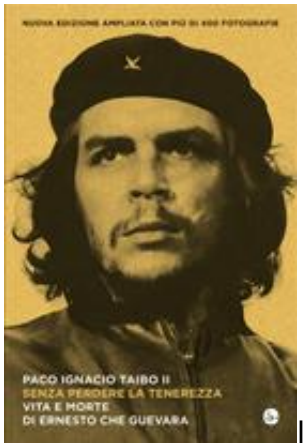

Il Saggiatore

Paco Ignacio Taibo II

Prezzo – euro 25,00

Pagine – 1056

I giovani lo ostentano sulle magliette come simbolo di lotta e utopia; per i meno giovani rappresenta l'araldo dell'antimperialismo e della rivoluzione latinoamericana. Nessuno più di Ernesto Che Guevara, nella storia del Novecento, ha saputo incarnare l'idea di giustizia sociale e le speranze di riscatto. E nessuno più di Paco Ignacio Taibo II ha saputo raccontare la sua storia. Con oltre un milione di copie vendute nel mondo e traduzioni in dieci lingue, è la biografia del Che più letta e apprezzata. A quattordici anni dalla prima stesura, l'autore ha inserito nuovi aneddoti, testimonianze, immagini, sfumature. Ha attinto alle pubblicazioni e alle interpretazioni più recenti, ai documenti declassificati della cia, agli scritti del Che rimasti inediti per decenni. Con il suo talento di romanziere, in equilibrio tra obiettività e partecipazione, Taibo ci racconta una vita da epopea, dalla giovinezza nomade e ribelle alle imprese nella rivoluzione castrista, dall'esperienza di governo nella Cuba assediata dagli Stati Uniti alla tragica fine sui monti della Bolivia. Oltre l'icona, Che Guevara è svelato con la sua tenacia e il suo idealismo, le idiosincrasie, le letture preferite, le passioni sportive, gli attacchi d'asma, i suoi amori e i suoi innamoramenti intellettuali: Marx, Rosa Luxemburg, Lenin, Trockij e Mao, ma anche Sarmiento, Martí, Bolívar, Sartre, Neruda, Calvino. Una storia di gesta eroiche e di piccoli gesti quotidiani. La storia di un mito e il ritratto di un uomo, vagabondo, temerario e romantico, un uomo convinto che «bisogna essere duri senza perdere la tenerezza».

NON E' STAGIONE

Sellerio

Antonio Manzini

Prezzo – euro 14,00

Pagine – 328

«Una volta ogni tanto, poteva anche sorridere. La vita poteva anche sorridere. E Rocco lo fece alzando la testa al cielo». C'è un'azione parallela, in questa inchiesta del vicequestore Rocco Schiavone, che affianca la storia principale. È perché il passato dell'ispido poliziotto è segnato da una zona oscura e si ripresenta a ogni richiamo. Come un debito non riscattato. Come una ferita condannata a riaprirsi. E anche quando un'indagine che lo accora gli fa sentire il palpito di una vita salvata, da quel fondo mai scandagliato c'è uno spettro che spunta a ricordargli che a Rocco Schiavone la vita non può sorridere. I Berguet, ricca famiglia di industriali valdostani, hanno un segreto, Rocco Schiavone lo intuisce per caso. Gli sembra di avvertire nei precordi un grido disperato. È scomparsa Chiara Berguet, figlia di famiglia, studentessa molto popolare tra i coetanei. Inizia così per il vicequestore una partita giocata su più tavoli: scoprire cosa si cela dietro la facciata irreprensibile di un ambiente privilegiato, sfidare il tempo in una corsa per la vita, illuminare l'area grigia dove il racket e gli affari si incontrano. Intanto cade la neve ad Aosta, ed è maggio: un fuori stagione che nutre il malumore di Rocco. E come venuta da quell'umor nero, un'ombra lo insegue per colpirlo dove è più doloroso.

IL SOLDATO SCHLUMP

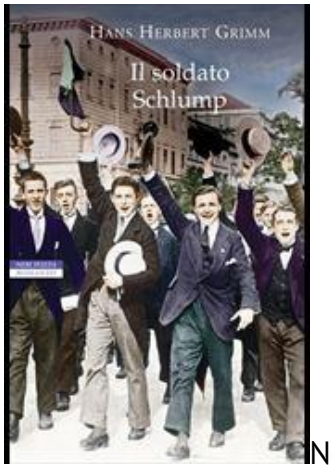

Neri Pozza

Hans Herbert Grimm

Prezzo – euro 17,00

Pagine – 240

Emil ha un diploma in tasca preso alla Realschule, una scuola costosa per il figlio di un modesto sarto come lui, ma allo scoppio della Grande Guerra è soltanto un piccolo apprendista in una tessitura. Lo chiamano tutti Schlump, che è come dire brutto mascalzone, dal giorno in cui, ragazzino, si è reso protagonista di una marachella al mercato. Schlump dovrebbe disegnare e creare modelli, ma anziché al lavoro pensa alle ragazze e alla guerra. Anzi, alle due cose messe insieme, poiché già si vede con l'uniforme grigia, ammirato dalle ragazze mentre va al fronte oppure sul campo di battaglia dove alcuni cadono e altri restano feriti o, a guerra vinta, in trionfo tra le donne che lanciano fiori dalle finestre mentre impazzano feste senza fine. Il 1 agosto 1915 prende la sua cassetta d'ordinanza e, dopo aver salutato la madre piangente, si presenta fiero in caserma. Viene scaricato a Libercourt, in Francia, e da lì in marcia in paesi dove non vi sono giardini ben curati né frontoni a graticcio all'ombra dei tigli. Schlump, però, è orgoglioso del suo incarico, frutto della sua vaga conoscenza del francese: amministrare da solo tre villaggi. A Loffrande, il villaggio più grande, scopre che è davvero «un bel traguardo per un diciassettenne» comandare uomini anziani e giovani donne attraenti come Estelle, bionda con gli occhi azzurri e le guance arrossate; o come la bruna Suzanne, con i boccoli castani che le dondolano sulla fronte; o la diafana Jeanne dalla chioma nera. Dimenticherebbe volentieri la guerra se i vetri alle finestre non vibrassero spesso per le cannonate del fronte vicino. Ma la guerra è lì a pochi passi e, per Schlump, viene subito l'ora di lasciare Loffrande e di raggiungere la trincea. Ed ecco il sibilo sinistro delle granate, gli angusti corridoi sferzati dalla pioggia e dal fango, i lampi rossi che si accendono sulle colline del nemico, le pallottole che fischiano nelle orecchie come le rondini dopo un temporale…

Pubblicato per la prima volta nel 1928, bruciato dai nazisti nei roghi del 1933, ritrovato e riscoperto nel 2008, Il soldato Schlump è una delle opere più intense scritte sulla Grande Guerra. «Un libro luminoso proveniente da tempi bui», come ha scritto Volker Weidermann, il suo scopritore.

COSTRUTTORI DI BELLEZZA – Filosofia della calzatura secondo Santoni

Marsilio Editore

Andrea Guolo

Prezzo – euro 35,00

Pagine – 244

Questo volume, realizzato dalla Fondazione Cologni dei Mestieri d'Arte in stretta collaborazione con Santoni, una delle più prestigiose imprese artigiane italiane, internazionalmente nota e riconosciuta, si propone di raccontare dall'interno una straordinaria case-history di assoluta eccellenza in uno dei settori manifatturieri che sono fiore all'occhiello del nostro Paese. Attraverso il vivace e puntuale racconto di Andrea Guolo, giornalista esperto del settore, e le coinvolgenti immagini di Susanna Pozzoli, artista della fotografia sensibile e colta, interamente realizzate all'interno dell'azienda marchigiana, il mestiere della calzatura maschile di eccellenza viene qui raccontato in tutta la sua complessità tecnica, arte e poesia, per la gioia dei molti conoscitori e appassionati ma anche del grande pubblico amante del bello e della cultura artigiana. Dopo un ricco e nitido inquadramento storico e tecnico, al cui interno si snodano le avvincenti interviste ad Andrea Santoni, grande maestro d'arte, alla moglie Rosa, compagna di una vita e anima dell'azienda, al figlio Giuseppe, che ha raccolto con competenza e amore il prezioso testimone e agli artigiani infine che sotto la loro guida hanno fatto grande questa impresa straordinaria. È l'epopea di un'avventura creativa e produttiva esemplare, che ha portato Santoni a divenire la punta di diamante di un grande distretto produttivo. La maestria, il savoir-faire, la passione e la tecnica, ma anche l'umanità dei suoi protagonisti emergono da queste pagine con tutto il fascino di una storia vera, una storia esemplare di dedizione al lavoro e ricerca appassionata della bellezza. Per la prima volta un'azienda italiana di successo, conosciuta in tutto il mondo, mette in primo piano voci e volti dei suoi artigiani: un riconoscimento importante e inedito del valore di quello che Santoni considera il suo "capitale umano", un patrimonio di conoscenze, competenze, abilità, fedeltà all'azienda, da conservare, riconoscere e rendere visibile. Il racconto avvince il lettore svelando

ogni segreto di questo mestiere d'arte, fatto di rispetto della tradizione ma anche di spirito innovatore, di capacità progettuale ma anche grande manualità. Le immagini, con forza poetica, entrano nel cuore di questa realtà, che è insieme azienda e bottega d'arte, per scoprire i diversi reparti, con i designer e gli artigiani al lavoro, gli ambienti e gli strumenti, i materiali e le lavorazioni in manovia… e sembra quasi di poter ascoltare il rumore della fabbrica, la musica dei gesti, la colonna sonora del lavoro artigiano, cogliendo appieno tutta l'emozionante bellezza del bello ben fatto, realizzato con la sapienza e il cuore, a regola d'arte.

NATALE CON GORDON

Guido Tommasi

Gordon Ramsay

Prezzo – euro 20,00

Pagine – 144

Le idee per il pranzo di Natale sono esaurite, definitivamente. La tradizione va bene, ma gira e rigira la tavola del giorno più atteso dell'anno ha sempre la stessa faccia. Avete rinnovato la tovaglia, cambiato il servizio buono, vi siete sbizzarriti ispirandovi alle ultime tendenze della mise en place, tutti vi riempiono di complimenti per il gusto con cui addobbate la casa, eppure manca sempre qualcosa, ma cosa? I piatti sono buoni, buonissimi. Sì ma… a pensarci bene quelli sono rimasti sempre gli stessi, le ricette e la loro origine si perdono nella notte dei tempi. Ci mancherebbe che non fossero buoni, con tutte le volte che li avete rifatti… Ma adesso basta, è ora di mollare gli ormeggi e solcare nuove acque. Questo è l'anno buono, quello della svolta, si cambia pagina, per davvero! E allora chi meglio di Gordon Ramsay potrà traghettarvi verso il successo culinario? Le sue imprese vanno sempre a segno, anche con i casi più disperati, funzionerà anche con voi, garantito. E così, dopo un primo, inevitabile smarrimento di fronte a un menu totalmente rivoluzionato (eh sì, i reazionari non mancano mai, soprattutto il 25 dicembre!), i vostri cari e tutti i vostri amici resteranno strabiliati, oltre che ampiamente

soddisfatti. A voi decidere se svelare o meno il segreto del vostro nuovo Natale.

VINI D'ITALIA 2015

Gambero Rosso

Prezzo – euro 30,00

Pagine – 984

La più autorevole guida del settore dell'enologia italiana, risultato del lavoro di uno straordinario gruppo di degustatori, oltre sessanta, che hanno percorso il Paese in lungo e in largo per selezionare solo i migliori: 20mila vini recensiti prodotti da 2402 cantine. Indirizzi e contatti, ma anche dimensioni aziendali (ettari vitati e bottiglie prodotte), tipo di viticoltura (convenzionale, biologica, e biodinamica o naturale), informazioni per visitare e acquistare direttamente in azienda, sono solo alcune delle indicazioni che s'intrecciano con le storie dei territori, dei vini, degli stili e dei vignaioli. Ogni etichetta è corredata dall'indicazione del prezzo medio in enoteca, delle fasce di prezzo, e da un giudizio qualitativo che si basa sull'ormai famoso sistema iconografico del Gambero Rosso: da uno fino agli ambiti Tre Bicchieri, simbolo di eccellenza della produzione enologica. Sono 423 i vini che in questa edizione hanno ottenuto il più alto riconoscimento da parte dei nostri esperti. Presenti anche i Tre bicchieri verdi, le eccellenze che si distinguono perché prodotti con un'attenzione particolare all'ambiente e all'agricoltura biologica. Vini d'Italia 2015 è la guida insostituibile per tutti coloro che operano nel settore o nutrono interesse verso il vino italiano di qualità.